



# *CITTA' DI MARATEA*

Provincia di Potenza

## **REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PONTILE E DEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE IN AMBITO PORTUALE**

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 23.04.2015

## **ART. 1**

### **Istituzione, principi e finalità**

1. Presso il Settore Patrimonio di questo Comune, è istituito l'*Ufficio di gestione dei pontili, ormeggi e servizi complementari alla nautica da diporto*, relativamente allo specchio d'acqua di competenza dell'Amministrazione comunale di Maratea.
2. L'ufficio sopra costituito soprintenderà a tutte le attività che si svolgeranno nel pontile comunale, alla manutenzione dello specchio d'acqua di competenza, all'ampliamento e al miglioramento delle infrastrutture a servizio delle arre e delle zone del Porto turistico di Maratea in capo all'amministrazione comunale.
3. Tra le competenze del predetto ufficio, rientra l'assegnazione dei posti di ormeggio dei natanti lungo il pontile comunale, da affidare in concessione per un periodo predeterminato, sulla base di procedure pubbliche e dietro corresponsione di un canone, anche frazionabile nelle annualità di cui si compone il periodo di validità della concessione.
4. La durata della concessione viene stabilita in anni cinque.
5. Documento fondamentale della procedura di assegnazione degli ormeggi è il Piano di Ormeggio, che disciplinerà le modalità di attracco e mantenimento del natante, secondo quanto stabilito al successivo articolo 2.
6. Il canone di concessione, come anche quello di eventuali servizi, verrà determinato mediante provvedimento di giunta comunale, con il quale si definiranno, altresì, i tempi e le modalità della sua corresponsione, anche prevedendo forme incentivanti per pagamenti in acconto di più annualità.

## **ART. 2**

### **Assegnazione dei posti barca e Piano di Ormeggio**

1. L'assegnazione dei posti barca in concessione quinquennale avverrà previo bando pubblico.
2. Il bando indicherà tempi e modi di presentazione dell'istanza relativa alla richiesta del posto in concessione e costituirà presupposto all'adozione del Piano di Ormeggio.
3. Il Piano di Ormeggio, alla luce delle istanze pervenute, disciplinerà la dotazione massima di natanti ammissibile nello specchio d'acqua comunale e la caratteristica dei posti assegnati, tenendo conto del numero e della tipologia di natante indicata nell'istanza.
4. A seguito delle istanze pervenute verranno redatte due distinte graduatorie, sulla base esclusivamente dell'ordine cronologico di arrivo, attestato attraverso il numero di protocollo assegnato. Una graduatoria, denominata "A", sarà riservata ai residenti, da almeno dieci anni, nel Comune di Maratea, la seconda, denominata "B", sarà composta da tutte le altre istanze. Le graduatorie saranno approvate con determinazione del Responsabile del settore competente entro cui è incardinato l'ufficio sopra costituito.
5. Il Piano di Ormeggio assegnerà il 90% dei posti disponibili ai nominativi inseriti nella graduatoria A e il restante 10% utilizzando la graduatoria B. Una quota non superiore al 5% della dotazione complessiva verrà destinata a richiedenti disabili.
6. In fase di prima applicazione, costituirà titolo di preferenza l'essere stato assegnatario di posto a seguito di bando pubblico, continuativamente fino all'anno 2014.
7. Il Piano di Ormeggio così predisposto sarà approvato dal Responsabile del settore competente e pubblicato all'albo pretorio che costituirà notifica agli interessati dell'assegnazione avvenuta.
8. Il Piano resterà in vigore per un periodo di anni cinque. Lo stesso verrà annualmente aggiornato, sempre mediante provvedimento dirigenziale, per contemplare i posti

eventualmente resisi disponibili a seguito di rinuncia, revoca o decadenza della concessione e per decretare la nuova assegnazione in favore di altri soggetti, da selezionare mediante scorrimento delle rispettive graduatorie cui si riferiscono i nuovi posti godibili. Ad esaurimento delle graduatorie si procederà con nuovo bando limitatamente ai posti ancora da assegnare nel periodo di vigenza del Piano di Ormeggio.

9. La lunghezza massima dei natati ammessi all'ormeggio non dovrà essere superiore a m 7.50.
10. In relazione ad inderogabili esigenze di sicurezza, il periodo di mantenimento dell'ormeggio da parte dei concessionari avrà inizio il 1° maggio di ogni anno, con scadenza il 31 ottobre. Solo in prima applicazione del presente regolamento l'avvio del suddetto periodo viene fissato all'1 giugno, mentre ne rimarrà invariata la scadenza.
11. È fatta salva la facoltà di recedere dalla concessione in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione scritta da rendere all'ufficio competente. Ove la comunicazione, però, non pervenisse entro il 30 marzo, sarà comunque dovuto il canone per l'anno in corso.
12. Il pagamento del canone di concessione, ove si dovesse procedere con versamento annuale, dovrà avvenire entro il 30 marzo di ciascun anno di riferimento. Il ritardato pagamento comporterà la diffida ad adempiere in un congruo termine stabilito dall'ufficio competente, oltre il quale la concessione si intenderà risolta senza che l'interessato possa accampare alcuna pretesa di sorta.
13. Eventuali variazioni delle misure del natante dovranno obbligatoriamente essere comunicate entro la data del 30 marzo, al fine di consentire all'ufficio competente la conseguente eventuale variazione, per ragioni di sicurezza, del Piano di Ormeggio. La mancata comunicazione nei suddetti termini potrà comportare la risoluzione della concessione. In tal caso nulla sarà dovuto al soggetto responsabile del mancato avviso, il quale non potrà in alcun modo accampare alcuna pretesa di sorta.
14. Nel caso in cui il Piano di Ormeggio non fosse approvato nel termine di inizio del periodo di ormeggio di cui al superiore comma 7, esso si intenderà tacitamente rinnovato fino a nuovo provvedimento che, comunque, se dettato da ragioni di sicurezza o di efficienza del servizio potrà intervenire in qualsiasi momento. Se dall'intervenuta approvazione in corso di vigenza del periodo di ormeggio, dovesse scaturire l'esigenza di spostamento del punto di ormeggio a carico di uno o più concessionari, questi dovranno adempiervi inderogabilmente, pena la decadenza dalla medesima concessione e salva ogni rivalsa dell'amministrazione per il ritardo occorso e per i disagi e/o disguidi da questo eventualmente provocati.

### **ART. 3**

#### **Utilizzo dei proventi**

1. I proventi derivanti dalla concessione dei posti di ormeggio saranno prioritariamente destinati al miglioramento dei servizi sui pontili del Comune e per la manutenzione, ampliamento e miglioramento delle infrastrutture delle aree del porto turistico di competenza del Comune di Maratea.

### **ART. 4**

#### **Bando pubblico**

1. La procedura di assegnazione dei posti di ormeggio in sede di avvio del periodo di concessione, come anche di quelli resisi disponibili nel periodo di vigenza della stessa, avverrà mediante bando pubblico, che sarà emanato dal Responsabile dell'ufficio preposto in base alle previsioni del presente regolamento e dei principi di trasparenza, non discriminazione, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa.

2. L'effettiva assegnazione del posto in favore dei concessionari come sopra selezionati avverrà solo a seguito dell'approvazione del Piano di Ormeggio di cui all'art. 2.
3. È esclusa qualsiasi altra forma di fruizione dei posti di ormeggio. Il concessionario è l'unico soggetto abilitato all'utilizzo del posto assegnato e non ne potrà cedere il diritto per alcuna ragione ed a qualsiasi titolo. L'ufficio preposto è onerato del controllo e della verifica del rispetto delle norme statuite col presente regolamento. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni comporterà la decadenza della concessione.

## **ART. 5**

### **Presentazione domanda**

1. La domanda di concessione del posto di ormeggio dovrà essere redatta, a pena di esclusione, unicamente su modulo appositamente predisposto dall'ufficio competente, da questo approvato, e corredata della documentazione all'uopo prevista in sede di indizione del bando di cui all'art. 4. Non verranno accolte le domande redatte su moduli non conformi a quello approvato o compilate in modo incompleto.
2. Non potrà essere accolta più di una sola richiesta per persona fisica né l'eventuale domanda presentata da persona giuridica o in nome e per conto di essa.
3. Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune di Maratea entro il termine perentorio fissato dal bando di cui sopra. Sarà compito del richiedente accertarsi che la propria istanza sia regolarmente pervenuta ed assunta al protocollo dell'Ente.

## **ART. 6**

### **Rilascio della concessione e assegnazione dei posti**

1. Ad approvazione del Piano di Ormeggio e ad avvenuta pubblicazione dello stesso sull'Albo Pretorio del Comune, quale notifica agli interessati, si procederà alla effettiva assegnazione del posto di ormeggio.
2. I concessionari saranno chiamati a:
  - sottoscrivere la determinazione di approvazione del Piano di Ormeggio, del Piano di Ormeggio stesso e di una copia del presente regolamento, in segno di totale ed incondizionata accettazione delle norme e delle disposizioni contenute nei medesimi atti;
  - stipulare per l'imbarcazione apposita polizza di assicurazione nel rispetto del vigente Codice di Navigazione;
  - procedere al versamento del canone secondo le modalità che verranno stabilite da apposito provvedimento di giunta comunale.
3. Ai superiori adempimenti si dovrà provvedere entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del Piano di Ormeggio, pena la decadenza dal diritto e lo scorrimento delle graduatorie.
4. Ad ogni concessionario sarà consegnato apposito contrassegno riportante il numero dell'ormeggio e la scadenza. Tale contrassegno dovrà essere esposto sull'imbarcazione in modo che sia visibile da pontile.
5. Ciascun utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione relativa all'istanza e non potrà fruire che del posto a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove.

## **ART. 7**

### **Obblighi del concessionario**

1. La concessione del posto barca è personale; ne è vietata la cessione a terzi, sia a titolo gratuito che oneroso, anche se temporanea. La cessione del posto a terzi comporta la revoca della concessione.
2. È vietato l'ormeggio di imbarcazioni diverse da quella per cui è stata rilasciata la concessione; ogni variazione al tipo di imbarcazione sopra descritto deve essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale che, ove possibile e non in contrasto con le esigenze di sicurezza e accessibilità dello specchio d'acqua di competenza, provvederà alla modifica dell'autorizzazione, previo aggiornamento del Piano di Ormeggio.
3. Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in modo da non costituire pericolo o intralcio alla navigazione o all'ormeggio.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione in caso di gravi inosservanze delle norme sopra riportate o delle disposizioni impartite dalle autorità portuali. In tal caso non verrà corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, altresì, di determinarsi, con apposito provvedimento di Giunta Comunale, su eventuali sanzioni pecuniarie da comminare in caso di violazione degli obblighi imposti al concessionario col presente regolamento, fino ad un massimo del 20% del canone annuo della concessione.

## **ART. 8**

### **Divieti e sanzioni**

1. È vietato l'accesso allo specchio acqueo di competenza del Comune, nonché l'attracco alle banchine e ai pontili, senza preventiva autorizzazione delle autorità comunali.
2. È vietato a chiunque ingombrare le banchine ed i pontili con attrezzature di qualsiasi genere.
3. In caso di attracco abusivo, l'imbarcazione sarà rimossa coattivamente. Le spese di rimozione e custodia saranno addebitate al proprietario.
4. Ai contravventori sarà, inoltre, applicata la sanzione pecuniaria prevista dalle vigenti disposizioni legislative.

## **ART. 9**

### **Variazioni dei posti di ormeggio**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare i posti di ormeggio per motivi di sicurezza, di manutenzione dei pontili, avverse condizioni meteorologiche, modifiche del Piano di Ormeggio o altre cause di forza maggiore senza che da parte dei concessionari possa essere avanzata alcuna pretesa di sorta o richiesto alcun indennizzo a qualsiasi titolo.

## **ART. 10**

### **Rinuncia**

1. In caso di rinuncia o revoca per motivi riconducibili all'assegnatario, questi non potrà chiedere il rimborso della somma versata, né cedere ad altri la concessione ottenuta.

2. In caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello previsto in concessione non verrà corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione.

#### **ART. 11**

##### **Salvaguardia**

1. Il concessionario è unico responsabile del mantenimento del proprio natante all'interno dello specchio d'acqua di competenza del Comune. L'Amministrazione concedente è pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per i danni che si potrebbero verificare per qualsiasi motivo sul proprio mezzo o ad altri mezzi presenti nell'area, nonché nei confronti di cose e persone, appartenenti al proprio equipaggio o terze.

#### **ART. 12**

##### **Norme di rinvio e entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione e sarà pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Maratea.